

CI.

TORNATA DEL 14 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizione — Interpellanza del Senatore Oldofredi al Presidente del Consiglio intorno ai Comitati di provvedimento — Risposta del Presidente del Consiglio de' Ministri — Ordine del giorno del Senatore Oldofredi — Osservazioni e proposta dell'ordine del giorno puro e semplice del Senatore Linati — Reclamo del Senatore Montanari sulle parole del Senatore Linati — Dichiarazione del Senatore Galvagno — Risposta alla medesima del Presidente del Consiglio — Proposta di un nuovo ordine del giorno del Senatore Ricci — Modificazione all'ordine del giorno Oldofredi del Senatore Giulini — Proposta di un nuovo ordine del giorno dello stesso Senatore Oldofredi — Istanze del Senatore Lauzi — Spiegazioni del Senatore Linati — Approvazione dell'ordine del giorno Oldofredi — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro — Osservazione del Senatore Arnulfo (relatore) in ordine ad una rettificazione nella notazione dell'articolo 32 — Soppressione di tre alinea dell'art. 32 del progetto ministeriale — Proposta del Senatore Arnulfo in ordine all'art. 21 — Osservazioni del Regio Commissario Duchoqué sugli articoli 21, 24 e 25, combattute dai Senatori Arnulfo e Farina — Approvazione dell'art. 21, soppresso però l'alinea 2, e degli articoli 24 e 25, modificati dall'ufficio centrale, non che degli articoli 35 al 45 colle modificazioni agli articoli 39 e 46, ed aggiunta all'art. 45, proposta dal Senatore Arnulfo ed acconsentita dal Regio Commissario — Emendamento all'articolo 47 del Senatore Chiesi, combattuto dal Senatore Arnulfo — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Emendamento allo stesso articolo del Senatore Lauzi, oppugnato dai Senatori Arnulfo e Mameli — Reiezione dell'emendamento Lauzi — Adozione degli articoli 47 e 48 — Soppressione dell'art. 49 — Adozione degli articoli 50 e 51.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3067. La R. Accademia economico- agraria dei Georgofili di Firenze porge al Senato motivate istanze acciò voglia provvedere che la legge sottoposta alle sue deliberazioni concernente il corso legale delle monete d'oro venga ristretta a breve termine e si faccia quindi luogo ad un'altra legge stabile che meglio convenga alle esigenze generali del Regno.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno verrebbe la continuazione della discussione del progetto di legge per la tassa di registro.

Debbo però anzitutto avvertire il Senato che l'onorevole signor Senatore Oldofredi ha trasmesso al banco della presidenza la seguente domanda:

« Il sottoscritto ha l'onore di domandare al signor Presidente del Senato il permesso di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri alcune interpellanze intorno ai Comitati di provvedimento ».

Questa domanda fatta in perfetta conformità dell'articolo 75 del nostro Regolamento, dà luogo a consultare il Senato, se dopo che avrà sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, intenda che tale interpellanza abbia luogo immediatamente o voglia fissare il giorno in cui la medesima debba farsi.

Presidente del Consiglio. Io non ho nessuna difficoltà di rispondere anche oggi; però se il Senato crede di fissare un altro giorno, io sono agli ordini suoi.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di udire immediatamente quest'interpellanza, o se crede che sia più opportuno di rimandarla a domani.

Chi intende che sia fatta immediatamente voglia sorgere.

(Approvato)

La parola è al Senatore Oldofredi.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE OLDOFREDI
SUI COMITATI DI PROVVEDIMENTO.

Senatore Oldofredi. Quanto è succeduto a Genova in questi ultimi giorni e i discorsi pronunziati hanno gettato nel paese una certa trepidazione che importa di dissipare e di dissipare prontamente.

Il programma o lo spirito che informa quei Comitati è abbastanza notò; esso si riassume in una divisa che non ammette equivoci; si tratta di fare ciò che il Governo non può o non sa fare; di fare ciò che il Governo non può o non vuol fare.

In conseguenza si tratta di prendere delle deliberazioni quasi in novello Parlamento e di dare poi, quasi fosse un altro Governo, esecuzione a queste deliberazioni.

Così a fianco dei poteri responsabili, davanti alla rappresentanza nazionale, sorgono delle autorità le quali sembrano arrogarsi il diritto che spetta in modo esclusivo al potere legalmente costituito.

Io era stato titubante e credevo che questi discorsi potessero essere l'espressione piuttosto individuale che il concetto di un partito il quale vive ed agisce all'ombra dello Statuto e sotto lo stendardo di Casa Savoia.

Ma le parole pronunciate in quella riunione e più che le parole, i frenetici applausi coi quali vennero accolte e l'elezione dell'oratore a membro del Comitato direttivo mi hanno messo nell'animo un dubbio doloroso ed è che non siano le massime ivi svolte, un concetto individuale ma che forse corrano la possibilità di essere messe in esecuzione con grave nocimento della tranquillità pubblica, e con disdoro, debbo pur dirlo, di una causa che fu sempre rispettata, appunto perchè si tenne sino ad ora immune dalle impudicizie che sogliono pur troppo accompagnare i grandi rivolgimenti.

Io darò lettura di uno squarcio di questi discorsi:

« I Ministri vogliono condurci a portare la questione in piazza? lo faremo, sì; ma prima occorre dare un'ultima lezione a questi storditi Ministri.

« Io so che quell'anima generosa del generale Garibaldi ha intenzione di chiedere egli stesso il richiamo di Mazzini; vedremo se vi sarà un Ministro tanto insolente da negare un tal favore a chi ha aggiunto 10 milioni d'uomini al regno d'Italia; da respingere il richiamo di Mazzini senza di cui Vittorio Emanuele non sarebbe Re d'Italia. Inutile il voto parlamentare; se Garibaldi non riesce, facciamo tutti sacramento di portare la questione sulla piazza (*Applausi frenetici*). »

Lungi da me il pensiero di dare il consiglio di menomare le franchigie costituzionali. Se non può chiamarsi violazione dello Statuto il regolare, mediante legge

speciale, l'esercizio della libera stampa, non può egualmente chiamarsi violazione dello Statuto il regolare lo esercizio del diritto di riunione; ma è fuor di dubbio che se contro il Governo legale si alza la voce di un governo di piazza, breve sarà il cammino all'anarchia, e coll'anarchia avremo perduto il frutto di tanti nobili e generosi sacrifici.

Nessun Parlamento, nessun Governo per quanto sia largo interprete delle franchigie costituzionali può tollerare il suo esautoramento; esso ha non pertanto il diritto di difendere la propria autorità, anzi ha il dovere di difenderla, la sua autorità emanando dalla nazione.

Io non mi dilungo di più intorno a questo penoso argomento e formulo la mia domanda all'onorevole Presidente del Consiglio nel seguente modo:

1. Se i discorsi pubblicati dai giornali nei quali si minaccia di scendere in piazza per ottenere dal Governo il richiamo di Mazzini, siano stati realmente pronunziati;

2. Quali misure sono state prese dal Governo per tutelare l'ordine pubblico a Genova, nei giorni in cui ebbero luogo quelle adunanze;

3. Finalmente quali misure intenda prendere il Governo, onde regolare in avvenire l'esercizio del diritto di riunione ammesso in principio e garantito dall'articolo 32 dello Statuto.

Io mi riservo dietro la risposta che mi farà l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, di riprendere la parola qualora lo giudichi opportuno.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. A ragione diceva l'onorevole signor Senatore Oldofredi che la pubblica opinione fu grandemente commossa per la riunione tenuta in Genova dai Comitati di provvedimento.

Io non ho parole che bastino per disapprovare i discorsi che egli ha accennato. Io credo che non si possa a patto alcuno tollerare qualunque riunione o discussione con cui si venga a proclamare il principio dell'insurrezione.

Il discorso a cui egli accennava tenderebbe certo a questo scopo. Ma, o Signori, io non credo che questi discorsi, tenuti da qualche individuo che intervenne in quella riunione, possano confondersi colle deliberazioni prese dalla riunione stessa; poichè se vi furono alcuni i quali parlarono nel senso che fu testè indicato, non mancarono altri i quali disapprovarono questi stessi discorsi, ed insistettero affinchè fosse rispettata la legge. Ciò dico in genere, unicamente per non aggravare al di là di quanto la verità consente la condizione di quella riunione; perchè non credo che possa essere argomento di grave e seria inquietudine il fatto della medesima, quantunque io stesso riconosca come questo fatto non debba passare inosservato, e meriti anzi di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Venendo ora a rispondere più particolarmente alle

varie interrogazioni che mi rivolgeva l'onorevole preopinante, quanto alla prima, cioè se il discorso che egli indicò abbia effettivamente avuto luogo in quella riunione, io credo di aver già anticipatamente risposto dicendo che effettivamente quel discorso si tenne, e che io altamente lo disapprovo. Debbo però avvertire che, a mio avviso, non tutti i giornali riferirono in modo abbastanza esatto quanto è succeduto in quella adunanza.

Il Senato facilmente comprende come lo spirito di partito cerchi ordinariamente in simili contingenze, se non di alterare la verità, almeno di rappresentarla sotto i colori che meglio convengono alle sue tendenze. Dirò di più: che la impressione più grave che surse sul fatto di quella adunanza provenne da dispacci telegrafici trasmessi. Ora mi è grato di dire che i dispacci telegrafici non riferirono punto esattamente ciò che era avvenuto. Scambiarono in tal qual modo alcuni discorsi, alcune parole sfuggite da chi parlò in quella adunanza, colle deliberazioni della adunanza stessa. Pure come ho già avvertito, ammetto che realmente uno di quelli che intervennero in quella riunione pronunziò il discorso che ha indicato il Senatore Oldofredi.

Quanto ai provvedimenti, (il che forma il secondo oggetto della interpellanza del Senatore preopinante), che il Governo ha potuto dare nell'occasione di quella riunione, io debbo avvertire che il Ministero non entrò, non prese l'indirizzo della cosa pubblica, se non che pochi giorni prima che la riunione dei Comitati avesse luogo.

Prese l'indirizzo della cosa pubblica dopo che i Ministri che lo hanno preceduto avevano già fatto dichiarazioni in ordine a questi Comitati, ed avevano già assunto impegni dinanzi alla Camera dei Deputati, in seguito all'interpellanza di uno dei suoi membri, sulla riunione che doveva aver luogo in Genova, e sulle intenzioni del Ministero intorno ad essa. Il Ministero in fatti dichiarò, per la bocca del suo presidente, che non intendeva di usare mezzo alcuno di prevenzione; che egli considerava il diritto di associazione come un diritto garantito dallo Statuto; che per conseguenza egli intendeva che la riunione avesse luogo liberamente; che solo si riservava il Governo la facoltà di sorvegliarla, e che nel caso venisse turbata la quiete pubblica o si fossero commessi reati, in allora egli li avrebbe denunciati all'autorità giudiziaria, affinché si procedesse contro i colpevoli. In conformità di queste dichiarazioni il Ministero diramò le sue istruzioni alle autorità politiche della città di Genova.

Dunque il Ministero che succedette altro non poteva fare che lasciarlo che si eseguissero i provvedimenti che erano stati ordinati dal Ministero precedente.

Ora la tranquillità pubblica non fu punto turbata in Genova da questa riunione, nè credo che siensi commessi fatti pei quali si possa dar luogo a penale procedimento. Del resto, quando per avventura alcuni di quei discorsi possano dar luogo a qualche penale in-

quizione, certo le autorità giudiziarie non mancheranno di farlo, e di compiere così al debito loro.

Al Governo rimaneva perciò interdotta la facoltà di valersi di qualsiasi altro mezzo e di procedere altrimenti.

Vengo all'ultima interpellanza dell'onorevole Senatore Oldofredi, che è quella che mi pare la più importante.

Esso m'interroga per conoscere quali possano essere le intenzioni del Ministero per l'avvenire sugli ordinamenti che possono essere richiesti dalle condizioni, non dirò tanto di quei Comitati di provvedimento, quanto genericamente di tutte le associazioni, al quale riguardo avvertiva egli, che la libertà di associazione quantunque possa essere garantita dallo Statuto, come è garantita la libertà della stampa, tuttavia non debba essere sfrenata, ma possa anche andare soggetta a leggi che ne regolino l'esercizio; quanto a ciò io debbo anzitutto storicamente avvertire quale sia stata, dirò così, la giurisprudenza governativa intorno alle associazioni dal 1848 al giorno d'oggi.

Appena pubblicato lo Statuto, e nei primi anni del reggimento costituzionale, era insorto il dubbio se lo Statuto assicurasse ai singoli cittadini il diritto d'associazione nel modo stesso in cui veniva assicurata la libertà individuale, la libertà della stampa, oppure se fosse bensì assicurato dallo Statuto, il diritto di radunarsi, ma non già il diritto di associarsi.

Il Senato facilmente comprende quale e quanto grande sia la differenza che esiste tra il diritto di adunarsi, e quello di associarsi.

Il diritto di radunarsi, si esercita per un fatto puramente passeggero, per un fatto che non lascia traccia dietro di sé, e che non crea vincoli fra coloro che si radunano; invece il diritto di associazione presuppone uno scopo certo e determinato, presuppone vincoli fra di loro ed è anche un fatto e stato permanente.

Ora l'articolo 32 parlando del diritto di adunarsi, e non di associarsi, poteva sorgere il dubbio se nella facoltà di adunarsi si comprendesse eziandio il diritto di associarsi.

Dico poteva sorgere il dubbio. Ed infatti sino agli ultimi tempi si è sempre considerato che quest'articolo comprendesse soltanto il diritto di riunione e non si estendesse all'associazione. Quant' al diritto di associazione, si era considerato che siccome non vi era legge alcuna che lo garantisse, nè lo vietasse, non poteva essere ritenuto se non se come uno di quei diritti naturali che si possono esercitare sempre sotto la condizione che non portino nocimento nè all'ordine generale, nè siano per compromettere gli interessi altrui, per modo che rimanga sempre in facoltà del governo di impedire l'esercizio di quel diritto, ove potesse essere o l'ordine pubblico turbato, o l'interesse dei terzi in qualche modo inquietato.

Questa era la giurisprudenza che dai primi anni fino agli ultimi tempi si è sempre rispettata. Allo stato di questa giurisprudenza era perfettamente inutile qualsiasi

legge che regolasse il diritto di associazione. Era inutile, perchè dal momento che si riconosceva nel governo la facoltà di prevenire o modificare tale esercizio quando anche non esistesse legge, al governo non mancavano mezzi di impedire che nell'esercizio di quel diritto si trasmodasse. Ma come ho già accennato sul principio, le dichiarazioni che furono fatte nell'altro ramo del Parlamento dal Ministero precedente, e dirò anche il voto unanime della Camera dei Deputati, ha variato incontestabilmente quella giurisprudenza. Secondo quelle dichiarazioni e giusta quel voto, dal tenore dell'art. 32 dello Statuto non solo è garantito il diritto di riunione, ma è pur anche garantito il diritto di associazione; epperò non si potrebbe, stando a questa interpretazione, torcere in alcun modo il diritto di associazione, senza che venisse contemporaneamente toccato il diritto garantito dallo Statuto. Così essendo, egli è evidente che le cose non possono nè debbono rimanere più nello stato in cui esistevano precedentemente, quando cioè, si considerava che il Governo potesse avere la facoltà di prevenire o modificare l'esercizio del diritto di associazione.

Allo stato attuale delle cose, dal momento che si è voluto considerare il diritto di associazione come garantito dallo Statuto, è forza trovare altra via perchè il Governo abbia mezzo di tutelare l'ordine pubblico. Non intendo con questo insinuare che debba essere introdotto un ostacolo preventivo, una legge che prevenga, che impedisca il diritto di associazione, ma unicamente una di quelle leggi che possano regolarne l'esercizio, salvo il diritto medesimo; nel modo stesso che vi è una legge sulla stampa, la quale ne regola del pari l'esercizio; nel modo stesso che vi è una legge la quale regola la libertà individuale, io credo che sia opportuna questa legge, la quale regoli l'esercizio del diritto di associazione, sia nello interesse dello stesso diritto di associazione, come nello interesse, e delle nostre istituzioni, della libertà e dell'ordine sociale.

Dico nell'interesse stesso del diritto di associazione, perchè, se si lascia in un modo sfrenato questo diritto al punto che non possa essere in qualunque modo retto, desso al certo potrebbe trascendere a segno di sollevare contro di sè la pubblica opinione e portare gli spiriti al punto in cui la sua esistenza stessa correrrebbe rischio di venir compromessa. È necessario nell'interesse stesso di questo diritto d'associazione, perchè, per quanto sia largo ed esteso quel diritto, siccome non si può negare, nè si nega da alcuno al Governo la facoltà di sorvegliarlo, è pur forza, per togliere ogni arbitrio, che vi sia una legge la quale definisca fino a qual punto, entro quali limiti, questa sorveglianza del Governo si debba esercitare.

Io diceva inoltre: è necessaria una legge nell'interesse delle nostre istituzioni e della libertà. Infatti, se si lascia libero il campo a tutte le associazioni, le quali si vanno man mano introducendo in uno Stato, se loro si permette senza limite alcuno di poter liberamente

estendere le loro ramificazioni senza che la legge intervenga per regolarle, il Senato agevolmente comprende, come facilmente si potrebbero creare pericoli e per le nostre istituzioni e per la libertà.

Ora sarebbe un'assemblea, la quale si creerebbe sovvrana e che vorrebbe mettersi a fronte del Parlamento; ora sarebbe un'altra società, la quale cercherebbe di far rinascere le dinastie, le quali furono in Italia interamente distrutte; ora sarebbe un'altra associazione, la quale sotto il velo della religione cercherebbe di introdurre nella società quegli elementi, i quali, sono contrari alla supremazia del potere civile. Lo Stato finirebbe così di essere coperto ed irretito non solo da Comitati di provvedimento, ma dalle società borboniche e dalle compagnie di S. Vincenzo da Paola ed altre, senza che il Governo potesse impedire che queste società raggiungano il loro intento. Dunque, lo ripeto, non solo nell'interesse delle stesse nostre istituzioni, nell'interesse del diritto di associazione, ma nell'interesse della libertà è assolutamente indispensabile che esista una legge la quale regoli l'esercizio di questo diritto; regoli, ripeto, l'esercizio di questo diritto, perchè amo dichiararlo nettamente, non è nostro pensiero prevenire od impedire la facoltà di associazione, ma unicamente impedire che questo diritto d'associazione si rivolga contro la società, contro l'ordine sociale.

Or dunque, Signori, allo stato delle cose, dovendo attenerci alle deliberazioni che furono prese da una parte del Parlamento, noi non crediamo di poter usare alcuno dei mezzi preventivi contro i Comitati di provvedimento, come contro tutte le altre associazioni le quali si sono introdotte nello Stato. Noi sorvegliremo queste associazioni, le sorvegliremo rigorosamente, e quando commettersero qualche atto che fosse sottoposto a sanzione penale, lo denuncieremo all'autorità giudiziaria, onde la legge venga a loro riguardo applicata. Non mancheremo di usare la più gran sorveglianza affinché intanto non sia in alcun modo turbato l'ordine pubblico, compromessa la pubblica tranquillità; ma siccome non si potrà procedere convenientemente in simil modo, senza che ad un tempo quell'esercizio illimitato del diritto di associazione venga da qualche provvedimento legislativo regolato, noi studieremo quale sia il modo più conveniente che si abbia a tenere a questo riguardo; e quando avremo esaminato e studiato questa questione, verremo al Parlamento chiedendo che sia coll'autorità del Parlamento stesso dato quel regolamento al diritto di associazione che solo ne può assicurare l'esercizio, e assicurarlo in modo che la pubblica quiete non abbia mai a soffrire pericolo alcuno (*Bravo, Bene!*).

Senatore **Oldofredi**. Le dichiarazioni dell'onorevole signor Presidente del Consiglio sono state, io credo, abbastanza esplicite perchè non abbisognino di ulteriori commenti.

Io sono per parte mia interamente soddisfatto che

il Ministero abbia promesso di presentare al Parlamento una legge che regoli l'esercizio d'associazione. Io credo che queste dichiarazioni torranno quell'allarme che si era sparso nel paese e varranno a ristabilire il nostro credito nell'interno e all'estero. Io propongo quindi al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministero colla quale s'impegna a presentare al Parlamento una legge che regoli l'esercizio del diritto di associazione, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Darò lettura dell'ordine del giorno del Senatore Oldofredi (*Vedi sopra*).

Senatore **Linati.** Domando la parola.

Presidente. Essendosi domandata la parola e venendo quindi in discussione l'ordine del giorno proposto, prima di accordare la parola al Senatore Linati, domanderò se è appoggiato.

(Appoggiato)

La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati.** Mi permetterò soltanto di fare un'osservazione, innanzi che si proceda alla votazione del proposto ordine del giorno.

Non vi ha alcuno dei Senatori presenti che ignori, come nell'altro ramo del Parlamento si sono proposte delle interpellanze intorno alla questione che ha formato oggetto di quella dell'onorevole Senatore Oldofredi. Codeste interpellanze debbono aver luogo in tempo assai prossimo, vale a dire lunedì venturo.

Io penso che il Senato avanti di pronunciarsi intorno ad una così grave questione...

Vari Senatori. Oh! no! no!

Presidente. Non interrompano l'oratore.

Senatore **Linati.**... debba attendere che nell'altro ramo del Parlamento si sia fatta la relativa discussione (*prolungati rumori di disapprovazione*).

Il concetto che mi fa venire a questo avviso, si è che il Senato ha sempre l'ufficio di moderare, di temperare le determinazioni prese nell'altro ramo del Parlamento (*Interruzioni e nuovi rumori di disapprovazione*).

Non deve dunque pigliarsi qui una determinazione che potrebbe anticipatamente essere contraria a quella che nell'altro ramo del Parlamento può essere presa (*Rumori di disapprovazione*).

Per cui io proporrei di passare all'ordine del giorno puro e semplice; e ciò senza punto entrare nel merito della questione intorno alle cose saviamente esposte dal Presidente del Consiglio.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore **Montanari.** Confesso di essere stato dolente e mortificato che un membro di questo onorevole Consesso abbia messo in dubbio il diritto d'iniziativa che ha il Senato nel deliberare sulle questioni che sono portate alla sua discussione.

Io credo che quando è fatta un'interpellanza in questo Consesso, quando il Governo accetta l'interpellanza e risponde, ne viene di conseguenza che un ordine del

giorno sia votato; il voto poi deciderà se il Senato lo ammette o lo rifiuta; ma nessuno ha mai contestato al Senato il diritto d'iniziativa, e tanto il Governo quanto ciascun membro di questa assemblea presentarono proposte di leggi prima che fossero presentate all'altro ramo del Parlamento, e tanto leggi amministrative, che proposte politiche.

Per conseguenza adunque io ritengo che il Senato vorrà serbare intatto il suo diritto, e votare un ordine del giorno esplicito sulla materia che ci è proposta, non ostante le parole dell'onorevole Senatore Linati.

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

Presidente. Credo che il Senato intenda che quanto si deve rispettare il diritto dell'opinione individuale, altrettanto si debba circoscrivere nei giusti suoi limiti la discussione.

Non ho interrotto il signor Senatore Linati, perchè quantunque la sua opinione non paresse andare a grado di molti dei signori Senatori, credeva che, come opinione individuale, dovesse avere tutta l'estensione in questa discussione.

Ma ora che vedo che sta per impegnarsi una discussione sui diritti rispettivi dei due rami del Parlamento, su quei diritti che sono sostanziali all'uno e all'altro ramo, io credo che sarà intenzione del Senato che non si proceda più oltre in questa materia (*Bene! bene!*).

È stata rispettata la libertà della parola nella più alta estensione da parte dei nostri colleghi; il procedere più oltre in questa discussione sarebbe, non che intempestivo pericoloso, ed in ogni modo sconvenevole.

In conseguenza io prego i signori Senatori di volersi circoscrivere nei limiti precisi dell'interpellanza mossa dall'onorevole Senatore Oldofredi (*Bravo! benissimo!*).

Senatore **Galvagno.** Io aveva chiesta la parola.

Presidente. Il Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Aderendo in massima parte alle cose dette dal signor Presidente del Consiglio, del che sono lieto di fargli aperta dichiarazione, v'ha però una parte del suo discorso alla quale non potrei interamente aderire, e per cui credo sia necessario che una voce si alzi in questo recinto, la quale faccia sentire una riserva che valga a mantenere intatta la questione della quale si tratta.

L'onorevole Presidente del Consiglio riferiva con molta esattezza la giurisprudenza, secondo cui l'applicazione dell'articolo 32 dello Statuto ebbe luogo sino a questi ultimi tempi, e ben diceva che il Governo, e per esso i diversi Ministeri che si sono succeduti, tutti si sono attenuti al principio che l'associazione era lecita in quanto non proibita; che però rientrava nel diritto di adunarsi, e che il Governo non aveva diritto di immischiarsi che allora quando, all'appoggio della legge di pubblica sicurezza, avesse potuto credere che ci fosse qualche pericolo a lasciar continuare qualche associazione nelle condizioni in cui si trovasse.

Soggiungeva quindi il Presidente del Consiglio che dalle dichiarazioni fatte davanti alla Camera dei Depu-

tati, e per il voto di questa, la cosa non fosse più nello stesse e medesime condizioni, e che perciò fosse necessaria una legge, ed è appunto a questa che io intendo di fare la mia riserva.

Se la Camera dei Deputati avesse maturato questa discussione, e quindi avesse appositamente deciso, potrei pur dire: il Senato non ha ancora deliberato; forse si potrebbe dire al più, che la questione non è più integra, ma io non posso prendere per una formale decisione, la quale possa motivare un mutamento di giurisprudenza, un voto dato in seguito ad un discorso del Presidente del Consiglio, un voto col quale, in sostanza, non si fece altro che prender atto delle dichiarazioni del Presidente stesso, il quale sostanzialmente dichiarava dal canto suo che il diritto di adunarsi è garantito dallo Statuto, e che essendo questo diritto garantito, lo è pur quello di associarsi, e non altro; il che io non credo porti di necessità un mutamento di giurisprudenza, riguardo alle associazioni, che il Governo riconosca pericolose.

Ciò premesso, io credo che debba ancor essere intatta la questione, per cui vedrà il Senato, qualora si presentasse una legge, se le disposizioni di quelle che attualmente sono in vigore, e colle quali è retta e garantita la sicurezza pubblica, siano o non sufficienti a vece di imporre con una legge speciale sulle associazioni un vincolo, mentre, nelle circostanze gravi in cui siamo, potrebbe imbarazzare il Governo assai più che non dargli forza.

Egli è in questo senso che io credo necessaria una riserva, che faccio per conto mio, e spero non sarà dal Senato disapprovata.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Io non ho voluto, o Signori, definire la questione e mi sono limitato semplicemente ad esporre quale era la condizione attuale delle cose.

Io ho detto che nei tempi addietro si riteneva che il Governo avesse la facoltà di sciogliere, quando lo stimava opportuno nell'interesse della pubblica quiete, quelle riunioni, che invece, oggi, dietro il voto d'una parte del Parlamento, dietro le dichiarazioni, che erano state fatte da chi ci precedette nel Governo della cosa pubblica, non si considerava che questa facoltà esistesse.

Ora io non inclino più all'una che all'altra opinione, ed è inutile che io ora esprima qual possa essere il mio giudizio su questo argomento; fatto è che nel conflitto di queste due deliberazioni, tra quello che si operava nei tempi addietro e quello che giusta l'ultimo voto della Camera si avrebbe ad operare, rimane un dubbio.

Ora io domando se il Governo può rimanere in istato di dubbio in siffatto argomento. D'uopo è che sappia precisamente a qual partito attenersi, poichè se egli per caso oggidì volesse sciogliere la riunione, egli incontrerebbe la disapprovazione del voto della Camera, poi-

chè la Camera ha chiaramente accolte ed approvate le dichiarazioni che erano fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le quali miravano a far credere che fosse il diritto di associazione garantito dallo Statuto.

Il Governo non può mettersi in opposizione con uno dei rami del Parlamento e deve rispettare quel voto, e rispettandolo è forza pur anche che abbia altri mezzi non dirò per prevenire od impedire l'esercizio del diritto di associazione, il quale amo sia rispettato, ma bensì per regolarne lo esercizio.

Ed è appunto in questa incertezza, appunto perchè il Governo possa avere una guida sicura, che io ho detto che avrei studiato la legge che occorrerebbe di presentare per regolare questo esercizio, e che sì tosto che sarà studiata non avrei difficoltà alcuna a presentarla, onde ottenerne la sanzione.

Presidente. Il signor Senatore Ricci ha depresso sul banco della presidenza un altro ordine del giorno concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio, passa all'ordine del giorno. »

Interrogò il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Il signor Senatore Ricci ha la parola.

Senatore Ricci. Ho creduto di interpretare in parte le intenzioni del Senato e quelle del Ministero, sopprimendo dall'ordine del giorno testè proposto, quella parte del medesimo con cui si prende atto della dichiarazione del Ministero di presentare una legge per regolare l'esercizio del diritto di associazione.

Il Ministero ha detto che avrebbe studiata la questione; potrebbe darsi che in questo frattempo nello studio della medesima il Governo credesse non essere precisamente il caso di presentare una legge per regolare il diritto di associazione, qualora lo Statuto non riconoscesse questo diritto e si volesse mantenere l'antica giurisprudenza.

In conseguenza io credo che sarebbe agire prudentemente il non definire questa questione, come, a mio credere non lo sarebbe, adottando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Oldofredi.

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Giuliani ha la parola.

Senatore Giuliani. L'interpellanza del signor Senatore Oldofredi ha due parti.

Una, riguarda il passato, cioè, quello che è avvenuto nelle ultime circostanze, l'altra riguarda l'avvenire, cioè i provvedimenti, le disposizioni legislative da adottarsi.

Quanto alla prima parte io credo che il signor Ministro abbia data pienissima evasione, ed il signor conte Oldofredi si è dichiarato soddisfatto.

Egli disse d'aver trovata la posizione impegnata dall'amministrazione precedente, ed il fatto è vero seb-

bene io non entri a discutere il come, trattandosi di cose ormai storiche. Aggiunse d'aver prese le sue misure durante la riunione pel caso che fosse nato disordine, e concluse col dichiarare che per la parte preventiva se ne rimetteva alle autorità giudiziarie alle quali spetta di procedere contro agli atti criminosi. Con ciò io credo che sia opportuno d'aggiungere all'ordine del giorno, che il Senato è soddisfatto delle spiegazioni, e mi lusingo che i miei onorevoli colleghi saranno per consentire.

Rimane ora ad esaminare come sia stata evasa la seconda parte dell'interpellanza.

Il signor Presidente del Consiglio disse, che si trova davanti ad una giurisprudenza diventata incerta, che è perciò necessario di stabilire i rapporti di diritto mediante una legge.

Il signor Presidente del Consiglio è stato in ciò molto esplicito, dicendo che crede opportuna una legge nuova.

Quanto a me ritengo pure che sia conveniente di stabilire le posizioni, poichè vediamo che lo stato attuale delle cose ha lasciato campo a delle difficoltà; procedendo oltre e ripetendosi coll'autorità dei precedenti, potrebbero le circostanze dar luogo a complicazioni anche maggiori.

Per conseguenza mi permetto di modificare l'ordine del giorno del signor Senatore Oldofredi coll'introdurvi la frase, che il Senato soddisfatto delle dichiarazioni del signor Presidente del Consiglio, e prendendo atto delle sue dichiarazioni, passa all'ordine del giorno. Accenno sommariamente, perchè non ho il testo davanti a me.

Presidente. Le farò passare il testo dei due ordini del giorno.

Senatore Oldofredi. Per parte mia non ho difficoltà ad accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Giuliani.

Senatore Giuliani. Darò lettura del mio ordine del giorno:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date, e prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Due sono gli ordini del giorno proposti; l'uno del Senatore Giuliani a cui si è associato il Senatore Oldofredi, e l'altro del Senatore Ricci.

L'ordine del giorno del Senatore Giuliani, nel quale si è fuso quello proposto dal Senatore Oldofredi, sarebbe concepito nei seguenti termini (*V. sopra*).

Quello del Senatore Ricci è del tenore seguente (*V. sopra*).

Presidente del Consiglio. Io dichiarai che avrei studiata la questione per presentare un progetto di legge al riguardo, e non prendo certo impegno che non lo eseguisca; ma tuttavia mi pare che sarebbe bene di non specificare la cosa, ma dirla in genere: mentre, ripeto, se si dovesse formulare attualmente un progetto di legge in una materia così importante, così

grave, così delicata, certo non oserei prenderne l'impegno. Perciò mi limitai a dire che avrei studiata la questione per presentar un progetto al Parlamento.

Come questa è in genere la mia dichiarazione, così mi pare che basterebbe di prendere atto della medesima.

Senatore Oldofredi. Se l'onorevole Presidente del Consiglio dichiara che intende di studiare la questione e presentare un progetto di legge al Parlamento, per me non ho difficoltà di accettare questa sua dichiarazione e anche sopprimere nell'ordine del giorno quella parte che non è che l'indicazione specificata delle fatte promesse. Credo che le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio debbono bastare. In questo caso me ne rimetto anche al Senato.

Credo che dal momento che il Presidente del Consiglio ha dichiarato in modo esplicito che intende di studiare la questione, e di presentare un progetto di legge che regoli il diritto di associazione, si possa ritenere questa dichiarazione ed accettare l'ordine del giorno proposto, togliendo quelle parole che toccano alla presentazione del progetto di legge.

Presidente. Abbandonerebbe per conseguenza...

Senatore Oldofredi. Allora si potrebbe formulare in questo modo:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. È eguale a quello del Senatore Ricci.

Senatore Oldofredi. Mi permetta, non è intieramente come quello del Senatore Ricci.

Presidente. Il Senatore Ricci ha proposto l'ordine del giorno concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Presidente del Consiglio passa all'ordine del giorno. »

Il Senatore Oldofredi proporrebbe di dire:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Senatore Ricci. Mi associo a quest'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine allora combinato fra le proposte dei Senatori Oldofredi, Giuliani e Ricci riuscirebbe in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Senatore Lauzi. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Se ho bene inteso il Senatore Linati avrebbe proposto l'ordine del giorno puro e semplice; dichiaro che io sarei il primo a respingerlo, ma ad ogni modo in osservanza del Regolamento, se non lo ritira, deve essere messo ai voti.

Presidente. Il Senatore Linati non ha trasmesso alcuna proposta al banco della presidenza; prego il signor Senatore Linati se ha formulato veramente l'ac-

cennata proposta di volerla far passare al banco della presidenza.

Senatore **Linati**. Non l'ho forinolata.

Colgo questa circostanza per dichiarare apertamente che colle poche parole che ho pronunciato poc' anzi, non ho punto inteso di porre in discussione i diritti reciproci dei due rami del Parlamento, era meramente una questione di fatto incidentale. Io proponevo di sovrassedere a questa discussione, ma non di deferire all'altro ramo del Parlamento il diritto di discutere la proposta Oldofredi.

Questo lo dichiaro apertamente perchè desidero che non rimanga alcun dubbio sul senso delle mie parole.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. L'ordine del giorno combinato coi vari proponenti, sarebbe dunque concepito in questi termini:

« Il Senato soddisfatto delle spiegazioni date dal Ministero, e prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal medesimo, passa all'ordine del giorno. »

Chi approva quest'ordine del giorno voglia sorgere. (Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Essendo esaurito quest'incidente, il Senato passa al suo ordine del giorno prestabilito, cioè alla continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro.

Ieri questa si era fermata all'articolo 34 che è stato votato.

La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore**. Allorchè ieri si è letto l'articolo 32, per un errore di stampa, cioè per un'omissione, che consiste nel non aver messo a lato degli ultimi tre alinea le parole *soppressi*, si sono letti, e non poteva essere altrimenti: questi non debbono più esistere stante la votazione che si è fatta dei due alinea che ha in sostituzione proposti l'ufficio centrale.

Siccome ciò non è che un errore materiale, io pregherei il Senato di voler consentire che si tolgano perciò gli ultimi tre alinea dell'art. 32 del progetto ministeriale, il che facendosi sussiste la votazione che ha fatto ieri.

Presidente. Prima che il Senato deliberi sull'osservazione mossa dal signor Relatore dell'ufficio centrale, leggerò quei tre alinea che il Relatore avvertì essersi compresi nell'articolo per errore materiale di stampa.

Sarebbero i tre ultimi alinea dell'articolo 32 ministeriale.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni dei condannati, se i loro beni sono stati posti sotto sequestro, e per quelli i cui beni fossero stati sequestrati per altra causa.

« Lo stesso avrà luogo per le successioni di coloro

che muoiono in difesa della patria fuori della loro provincia.

« Se prima degli ultimi quattro mesi del termine stabilito per le denunce delle successioni di persone defunte all'estero, gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere per far la denuncia, tranne quello di 4 mesi, a contare dal giorno del preso possesso. »

L'ufficio centrale aveva proposto apparentemente una aggiunta, invece doveva essere una riforma. L'aggiunta era in questi termini:

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

« Agli eredi o legatari che dichiareranno di non assumere tale qualità salvo col beneficio dell'inventario, ed adempiranno alle obbligazioni della legge in tale caso prescritte, il termine per presentare la denuncia non decorrerà salvo dalla scadenza di quello per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità. »

Resta adunque a vedere se realmente nella parte che rimane si comprenda anche la materia degli ultimi tre alinea dell'articolo del progetto ministeriale; e ciò s'è bastevole perchè il Senato possa ordinare la cancellazione dei medesimi, come una semplice svista materiale, un errore di stampa.

Essendo però una materia assai delicata, sarà bene che il Senato si pronuncii, e faccia il confronto colle disposizioni che secondo l'intenzione dell'ufficio centrale devono sostituirsi a quei tre alinea, e faccia ragione se possono essere cancellati, rimanendo il concetto dell'articolo come fu votato ieri.

Chi ammette questa rettificazione voglia sorgere.

(Approvato).

Ora pregherei l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale di volermi dire se gli articoli 21, 24 e 25 che erano rimasti ieri in sospenso, si possono mettere in deliberazione.

Senatore **Arnulfo, Relatore**. L'ufficio centrale d'accordo coll'onorevole Commissario Regio propone la soppressione dell'alinea dell'articolo 21 di cui si è pronunziata ieri la sospensione.

L'ufficio ed il Commissario Regio riconobbero, che ogni dubbio ed ogni discussione viene a cessare colla soppressione di quest'alinea senza che si pregiudichi a quanto è opportuno di provvedere; perocchè il dissenso ieri nasceva da che sono in tale alinea le indicazioni dei numeri 5, 7, 8 e 10 del precedente articolo 19, e che quando si tratta di giudicare del prezzo, queste indicazioni non sono più applicabili; per questa ragione si è messo nel progetto ministeriale « senza ricorrere agli stessi fonti di prova. »

Ma si è considerato, che quando si dà un mandato ad un perito d'estimare, l'estimo si riferisce necessariamente all'oggetto compreso in un determinato atto, in un determinato contratto.

Quindi il perito prenderà le norme relative che tro-

vansi in questa legge, ed a seconda di esse riferirà sul valore, ovvero sul reddito, motivo per cui la disposizione di cui in quell'alinea non è necessaria e la soppressione toglie ogni difficoltà. L'ufficio centrale, d'accordo coll'onorevole Commissario Regio ne propone perciò al Senato la soppressione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Fin da ieri annunziai, che avrei avuto a fare una riserva sopra un'aggiunta fatta all'art. 21 dall'ufficio centrale.

Le variazioni, che esso ha proposte tanto all'articolo 21 quanto agli art. 24 e 25 hanno a parer mio l'effetto d'indebolire grandemente l'azione dell'amministrazione.

Una legge finanziaria si caratterizza non tanto per le disposizioni che si contengono nella parte daziaria quanto per le disposizioni propriamente amministrative che debbono assicurarne la esatta applicazione.

Nel progetto ministeriale volevasi dare all'amministrazione un vigore che le viene a parer mio grandemente diminuito dalle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale in questi tre articoli.

L'ufficio centrale vuole che l'amministrazione ogni volta che si trova nel caso di dimandare una perizia debba dichiarare con precisione il valore o il prezzo dell'oggetto imponibile. Nella redazione dell'ufficio non si parla di amministrazione, ma si parla della parte istante; però chi abbia tenuto dietro all'economia della legge, intende subito che la parte istante qui nella grande maggioranza dei casi è l'amministrazione.

L'amministrazione, o Signori, può avere sospetti fondatissimi contro la verità delle denunce, ma non ha nè può procurarsi il più delle volte dati bastanti a precisare qual sia il prezzo vero, il vero valore del soggetto imponibile.

In queste condizioni non si trova nella massima parte dei casi il contribuente; il contribuente nella massima parte dei casi conosce con tutta precisione il valore della cosa e se è in buona fede è in grado di convincerne l'amministrazione.

Quindi io non credo che si possa trattare con parità il contribuente e l'amministrazione.

La parità è un principio giusto quando si applica a due che trovansi in condizioni eguali, la parità è disparità, quando si applica in condizioni disuguali. Questa è questione di peso da risolversi, per dir così, colla bilancia. Nella bilancia dell'ufficio centrale tanto pesa l'interesse del contribuente a sottrarsi da un gravame quanto l'interesse gratuitamente supposto nell'amministrazione d'imporgli un gravame maggiore del giusto.

In quella bilancia tanto pesa la volontà del contribuente ispirata solamente dal suo privato interesse, quanto la volontà del ricevitore del registro frenata dall'autorità superiore che esercita i suoi freni prima che il Ricevitore irrevocabilmente si determini per la stima, ed a cui il contribuente può sempre ricorrere prima di trovarsi portato al Tribunale; tanto pesa la facilità che

ha il contribuente di provare il valore sospettato non vero, quanto la difficoltà dell'amministrazione di preciarlo oltre la ragionevolezza del sospetto.

La mutazione che ha fatto l'ufficio centrale nello articolo 21 è correlativa alle altre che pure ha fatto nell'articolo 24.

Vuole l'ufficio centrale che le spese delle stime siano a carico rispettivamente e del contribuente, e dell'amministrazione, in rigorosa ragione dei risultati della perizia più o meno differenti dalle rispettive dichiarazioni. Il progetto primitivo teneva la regola stabilita dalla legge francese e dalle leggi che l'hanno imitata. Ammetteva che le spese della stima fossero a carico del contribuente allora soltanto che la stima sorpassasse di 1/6 almeno il valore dichiarato nel contratto, ovvero quando il valore non fosse minore di 1/4 di quello stabilito d'ufficio. E qui notate che la disposizione anzi aveva largheggiato in quanto nelle altre leggi, meno in quella Sarda del 54, nelle altre leggi che si sono attenute al sistema francese, si stabilisce nel primo caso la misura non del sesto, ma dell'ottavo, con maggiore carico del contribuente.

Voi intendete, o Signori, che posta l'amministrazione nelle strette in cui la mette l'ufficio centrale perderà necessariamente ogni vigore essendole tolto modo ragionevole di far tenere l'efficace esperimento delle stime. Io non vorrei che si abusasse della facoltà di voler perizie, ma credo che l'amministrazione abbia bastanti freni per ciò.

L'ultima osservazione è di molto minore importanza; ma basta a caratterizzare le tendenze che ha avuto nel suo lavoro l'ufficio centrale. Quando indebolimento all'azione dell'amministrazione non fosse venuto abbastanza dalle due variazioni fatte negli articoli 21 e 24, ha voluto altresì nell'articolo 25 diminuire la penalità.

Io non do grande importanza alla ragione più o meno della penalità. Il principio astratto della proporzione delle pene, lo intendo; ma quando siamo ad applicarlo io sono alquanto scettico in questo rapporto. Però mi pare strano che quando nei due articoli precedenti si era di tanto indebolita l'azione dell'amministrazione, si credesse poi anche necessario di diminuire il freno delle penalità. Io credo che in questo rapporto la differenza di opinioni tra me e l'ufficio centrale venga per avventura da diverse tradizioni.

Io dovrei quasi essere autorizzato a credere che l'amministrazione che hanno veduto agire i componenti dell'ufficio centrale, tutti meritiissimi, che appartengono alle antiche province, li abbia abituati a vedere le cose in un modo molto diverso dal mio.

Sebbene io non abbia mai preso parte in vita mia a questo ramo di amministrazione, pure per la cognizione svariata che ho, per ragione di pubblico ufficio, delle diverse amministrazioni delle province dove ho vissuto, non ho mai avuto luogo d'accorgermi di abusi o di vezzazioni in questa materia. Ho voluto attingere notizie da persone appartenenti all'amministrazione di queste

antiche provincie del Regno per intendere che prova avesse fatto la legge del 54, dacchè quanto qui propone l'ufficio centrale non è che ciò che è disposto in quella legge. Io in questo non porto opinioni personali; ma distinti impiegati dell'amministrazione centrale mi hanno assicurato che dall'applicazione di quella legge, l'amministrazione ha avuto tanto indebolimento che nulla più! Che essa si trova nell'impossibilità oggi di sperimentare, le stime anco nei casi più giusti e neppure di far temere siffatto esperimento. Mi dicono che in questo rapporto la legge del 1854 ha fatto cattivissima prova, ma ripeto io non soo che un Relatore di ciò che mi è stato detto da impiegati abili ed onestissimi di questa centrale amministrazione; e non porto in ciò nessuna opinione personale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Mi corre obbligo di dire e di dimostrare al Senato che lo scopo dell'ufficio centrale non fu quello di indebolire l'amministrazione, ma di porre l'amministrazione in quella condizione che non possa valersi di troppo rigide disposizioni di legge, onde inquietare e danneggiare i cittadini.

Ne si dica che gli agenti demaniali prima di fare delle istanze debbono ricorrere all'amministrazione; ciò non è di che il legislatore debba occuparsi, poichè quando la legge per avventura autorizzi a fare delle istanze a promuovere delle perizie niuna garanzia vi ha che gli impiegati siano ossequenti per modo dal sottoporre l'esecuzione della legge alle preve deliberazioni dell'amministrazione, il che riuscirebbe d'altronde troppo imbarazzante per essa se si applicasse a tutti od al maggior numero dei casi.

Intendo perciò di dimostrare che l'ufficio centrale volle che la legge tratti egualmente, e con giustizia e l'amministrazione ed i contribuenti. Io non credo che si debba rinforzare talmente l'amministrazione per la percezione dei diritti di registro di tali mezzi straordinari, che la pongano in una posizione, dirò superiore a quella dei cittadini; e questa posizione la si farebbe ove il Senato approvasse il progetto del Ministero, il quale sostanzialmente ridotto a minimi termini tenderebbe a far questo: un cittadino, un pubblico ufficiale presenta un atto alla registrazione nel quale è determinata la somma che serve, per ipotesi, di prezzo per un contratto di vendita; l'amministrazione dice a costui, il valore del fondo è maggiore

Par naturale che il cittadino chieda qual è il valore che l'Amministrazione creda giusto. Ebbene! se si approva il progetto ministeriale l'Amministrazione è autorizzata a rispondere: la somma indicata non corrisponde al valore, ma qual sia non ve lo dico: non ho obbligo di dirvelo, e chiederò la perizia. Questa è la posizione del contribuente.

Il cittadino, risponde: ma io vi assicuro che il prezzo indicato è corrispondente al valore: l'Amministrazione è autorizzata a chiedere la stima; non per sapere se ciò che il cittadino dichiara valere cento, vale 150, ma per sapere se vale di più di cento. Quindi se la

perizia giudica che vale 105, la questione è decisa a favore dell'Amministrazione, se questa è una bella condizione per i cittadini, lascio al Senato di giudicarlo.

Vediamo ora cosa propone l'ufficio centrale. L'ufficio centrale dice, se l'Amministrazione non s'acquieta alla somma consegnata dal cittadino o costui non aderisce a quella chiesta dall'Amministrazione e chiede una stima, dichiara quale somma, quale il valore crede che siano giusti: premessa questa dichiarazione è logico che vi sia una perizia la quale determini poi fra il più e il meno delle due differenze: ma che l'Amministrazione possa solo chiedere la perizia senza prima dichiarare il valore che attribuisce alla cosa da peritarsi, mi pare cosa non troppo logica.

L'onorevole Commissario Regio dice: l'Amministrazione può sapere che una consegna, che una somma dichiarata, che un prezzo stabilito non è il vero, e non può sapere quale sia il prezzo vero: per verità io credo che quando si afferma che un prezzo, un valore non è il vero, l'affermazione non possa essere che la conseguenza della cognizione del prezzo vero; perchè uno che dice, una cosa vale più di cento, lo dice perchè sa che vale per ipotesi 110.

L'Amministrazione ha mezzi quanti ne vuole per conoscere il valore delle cose: ha a suoi ordini dei periti, gli uffici dell'Amministrazione ai quali ricorre; ha le autorità ed i sindaci che per regolamenti e talora per legge sono obbligati di darle le occorrenti notizie; ha i catastari che devono trasmettere le fedeli di cadaastro; ha insomma mezzi senza fine di cui può disporre, e, dirò meglio, dispone.

E con tutto ciò non potrà dichiarare, quando imputa ad un cittadino che non ha dichiarato il vero, e procedette con falsità, qual sia il vero valore della cosa sulla quale si vuole che segua la perizia?

È dunque mi pare una mera supposizione che il Demanio non si trovi in posizione di sapere quale sia il vero valore della cosa.

Ciò posto come incontrovertibile, è egli giusto che le parti non si trovino in pari condizioni? Non è egli per contro giustissimo che chi dice che una somma è minore della vera, contrapponga quella che crede che sia più vera, più esatta, più giusta? Al che tende precisamente l'emendamento proposto dall'ufficio centrale. Ma vi ha di più:

Nel sistema del progetto ministeriale quando la consegna porta 100, se la perizia dice 101; si dovrà pagare il supplemento: sia pure. Non si pagherà una doppia tassa, sia pure. Ma la spesa di perizia chi la paga? A termini del progetto ministeriale ognuno paga la sua; vale a dire ognuno paga il suo perito, e se intervenne un terzo, bisognerà pagarlo metà caduno, a meno che la differenza fra la somma dichiarata e la peritata sia d'un sesto, nel qual caso tutte le spese di perizia sono a carico del contribuente. Ma il Demanio in ogni evento mai sopporterà la totalità delle spese di perizia, il che

costituisce un trattamento affatto ingiusto, ed una specie di privilegio pel Demanio.

Sarà forse cosa di poca conseguenza questa?

Signori, abbiano la bontà di considerare che le spese di perizia generalmente sono assai gravi. Ammesso il sistema sostenuto dal Commissario Regio, e così il progetto del ministero che ne avverrà?

Ne avverrà che ogni qualvolta un agente demaniale dirà ad un cittadino che la consegna, la somma indicata in un contratto non è esatta, ma pretenderà una somma che non eguagli, ma stia al disotto del rilevare delle spese d'uno dei periti, cioè di quello che dovrebbe scegliere il contribuente, esso preferirà di pagare quel tanto chiesto, che potrà stabilire coll'Amministrazione, minore della spesa di perizia, sebbene abbia la certezza che il valore dichiarato sia il vero.

Commissario Regio. Sempre no.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** . . . No, non sempre, ma sempre che le spese di perizia non saranno di molto inferiori alla differenza.

Ora non è da dissimularsi che il maggior numero dei supplementi di tassa, è di somme di non considerevole importanza, perchè la generalità dei contratti non è di un'importanza massima, ma mediocre, ed anche perchè quando si tratta di supplementi di tasse ragguardevoli coloro cui sono chiesti possono sopportare le spese di perizia e far valere i loro diritti.

Dunque qual condizione col progetto del Ministero si fa al contribuente?

Una condizione, per verità, cattiva, perchè basta che l'Amministrazione minacci di chiedere una perizia, perchè il contribuente debba preferir di far l'offerta d'una qualche somma per liberarsi dalle maggiori spese del proprio perito.

Ed ecco ciò che l'ufficio centrale vuol evitare.

Ma a danno forse delle finanze? No, no certo; poichè il proposto emendamento mette le finanze ed il contribuente nella stessa identica condizione.

Io non voglio entrare in particolari sulle amministrazioni demaniali, che vi sono nelle diverse parti dello Stato.

Dichiaro anzi che per una parte dello Stato io non conosco come le cose vadano; credo però che debbasi evitare la troppa mollezza, se pur vi esistesse nell'amministrazione, e la troppa durezza.

Debbo perfino informare il Senato che le disposizioni le quali formano l'oggetto degli emendamenti di cui discutiamo sono desunte dalla legge del 1854, come opportunamente disse il signor Commissario Regio. Se non che egli afferma che fecero cattiva prova.

Io dico: fecero buona prova: con questa differenza che, egli dice che fecero cattiva prova nel senso della amministrazione, la quale non ha potuto giovare dei mezzi che vorrebbe ora che si adottassero, i quali non saprei collaudare.

Io dico che fecero buona prova, perchè posero un freno ad inconvenienti che prima del 1854 si sono ma-

nifestati: e che ciò sia la verità lo posso facilmente giustificare.

Ricorrendo alla relazione fatta alla Camera dei deputati per la legge del 9 settembre 1854, trovo scritto, relativamente alla proposta disposizione che fa parte di detta legge, ed è riprodotta negli emendamenti dell'ufficio centrale ora in discussione, quanto segue:

« Anzi tutto al fine di porre un *ritegno alla eccessiva facilità* di promuovere perizie stimoliamo convenientemente a prescrivere che la parte istante enunci nel ricorso con cui chiede la perizia il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa, il quale valore è quello contro cui si reclama; si verrà poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sarà rispettivamente sopportata dalle parti.

« Determinato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà naturalmente luogo o al supplemento o al rimborso di tassa secondo che sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l'azione. »

Per queste ragioni furono dall'ufficio centrale riproposti gli articoli in forma d'emendamento.

Io non dirò di più perchè parmi sia dimostrato abbastanza che l'Amministrazione ha quanto basta per far valere i diritti dell'erario, ma che è necessario di adottare i proposti emendamenti, onde evitare che, non per volontà della superiore direzione amministrativa, ma per circostanza di cui è inutile di occupare il Senato, perchè meglio di me può apprezzare, gli impiegati subalterni possano recare delle indebite molestie.

Quando l'Amministrazione è posta nella stessa condizione dei cittadini, io credo che non ha motivo di lagnarsi.

Commissario Regio. Il tempo stringe tutti ed io non farò che un'osservazione per purgare il progetto ministeriale dallo addebito fattogli di porre le cose in modo che mai l'Amministrazione abbia a pagare le spese, e queste siano sempre a carico dei contribuenti...

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Non ho detto mai, bensì ho detto, quando la differenza è minore del sesto oppure del quarto come nel progetto.

Commissario Regio. Dunque io male intesi. Il progetto ministeriale ammette che le spese possano essere a suo carico, e stabilisce una differenza più favorevole ai contribuenti che non si faccia in altre leggi di questa specie.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina.** Dopo le cose egregiamente dette dall'onorevole Relatore poco mi resta ad aggiungere.

Non combatterò che una sola asserzione dell'onorevole Commissario Regio, il quale disse che le disposizioni proposte nel progetto ministeriale erano più giuste.

Credo che attualmente questa asserzione manchi totalmente di esattezza, e che anzi sia vero il contrario perchè se mai si fu un momento in cui i valori degli immobili abbiano rapidamente subito una variazione

grandissima di prezzo, egli è certamente adesso; da pochi anni a questa parte le proprietà stabili in Italia hanno decresciuto di prezzo in una proporzione straordinaria e quale forse mai si è verificata per l'addietro.

Io questo stato di cose era prudenza, era necessità lasciare nelle denunce una maggiore latitudine, attenuare per le incertezze le pene, perchè queste incertezze potevano facilmente essere piuttosto l'effetto delle circostanze che non quello della volontà di coloro che alle tasse sono sottoposti.

Ritengo pertanto infinitamente più giusta la disposizione proposta dall'ufficio centrale che non quella sostenuta dal signor Regio Commissario.

Presidente. Essendosi rinnovata la discussione sull'art. 21 e sopra i due articoli 24 e 25 io debba domandare al signor Commissario Regio se in definitiva acconsente all'eliminazione totale dell'alinea cominciante per le parole: *Nelle stime i periti, ecc.*

Commissario Regio. Acconsento.

Presidente. Si metteranno ai voti le due prime parti dell'art. 21, quanto all'ultima parte si voterà separatamente.

CAPO II. — *Delle stime.*

« Art. 21. Se il prezzo enunciato o dichiarato nell'atto traslativo di proprietà o di usufrutto a titolo oneroso si crede inferiore al valore che aveva l'immobile al tempo dell'alienazione, l'Amministrazione potrà chiederne una stima, purchè ne faccia la domanda entro due anni dal giorno in cui fu registrato il contratto.

« Vi sarà egualmente luogo a richiederne la stima rispetto alla rendita degli immobili trasmessi in proprietà, usufrutto od uso a titolo gratuito o di permuta, quando la valutazione si reputi inferiore al vero, ancorchè fatta col sussidio di atti preesistenti. »

Chi approva queste due parti dell'articolo 21 è pregato alzarsi.

(Approvato).

È soppresso d'accordo tra l'ufficio centrale e il Regio Commissario l'alinea. *Nelle stime i periti, ecc. (V. sopra).*

Ora viene la parte terza.

« Le parti sono ammesse a domandare la stima contro la valutazione fatta d'ufficio, ma non mai contro la propria dichiarazione. »

Questa è una parte dell'articolo ministeriale consentita dall'ufficio centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Viene l'ultima parte, che sta nel progetto dell'ufficio centrale e non nel ministeriale.

« La parte istante dovrà nella domanda di perizia dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa. »

(Approvato)

Passiamo agli articoli 24 e 25. Mi pare che il signor Commissario Regio non accetti le modificazioni dell'uf-

ficio centrale. Egli intenderebbe che si ristabilissero i due articoli 24 e 25 del progetto ministeriale, e che gli articoli 24 e 25 dell'ufficio centrale venissero in via di emendamento. L'emendamento dovendo precedere, comincerò dal mettere ai voti l'art. 24 come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

« Art. 24. Accertato il valore cadente in contestazione si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa.

« Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quello da essi rispettivamente dichiarato prima della perizia medesima. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

« Art. 25. Quando il valore espresso nell'atto o dichiarato sia inferiore al valore accertato mediante la perizia d'oltre un quinto, si pagherà una soprata tassa uguale alla metà della tassa dovuta sulla differenza di detti valori. »

(Approvato)

Essendosi votato nell'adunanza di ieri l'art. 34, si passa ora all'art. 35, che leggo secondo la redazione dell'ufficio centrale.

« Art. 35. Per i testamenti celebrati o depositati presso i notai, gli archivi o le autorità giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 28, numeri 1 e 2, dovrà prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.

« Quando il testamento segreto sarà aperto dovrà trasmettersene copia unitamente all'atto d'apertura all'ufficio del registro nel termine di cui all'art. 28 decorrendo dal giorno dell'apertura. »

(Approvato).

« Art. 36. Non occorrerà di presentare la copia delle sentenze o dei decreti che non importano aggiudicazione o deliberamento di beni stabili o di mobili, e così pure di tutti gli atti dei quali è permesso il rilascio alle parti in brevetto od in originale, purchè questi atti non sieno di loro natura soggetti alla tassa proporzionale. »

(Approvato)

« Art. 37. Per gli atti stipulati all'estero si dovrà presentare una copia autentica destinata a rimanere presso l'ufficio del registro, se le parti non preferiscano di lasciarvi l'originale o la copia venuta dall'estero.

« Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana o francese, non verrà registrato se non vi sarà unita una versione italiana fatta da un traduttore giurato, od in mancanza od impedimento di traduttori giurati nel circondario nel quale ha sede l'ufficio, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale del circondario medesimo.

« Presso l'ufficio del registro deve rimanere l'originale della versione, o una copia autentica della medesima.

« Delle scritture private da registrarsi a norma dell'art. 34, dovrà presentarsi copia autenticata da un

notaio. Potranno però le parti lasciare all'ufficio predetto l'originale invece della copia. »

(Approvato)

« Art. 38. La denuncia dei contratti non redatti in scrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 29, si eseguisce mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dalla parte denunziante.

« Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione si sia verificata. »

(Approvato)

« Art. 39. A corredo della denuncia di un trasferimento per causa di morte, dovrà prodursi una particolareggiata dichiarazione, firmata da chi fa la denuncia, degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione contenente le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza.

« A quest'oggetto sarà distribuito dall'amministrazione un modulo.

« Per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto in capitale quanto in interessi.

« Riguardo alla moglie si applicherà la disposizione dell'articolo 18, numero 10.

« Alla denuncia per successione testamentaria dovrà pure unirsi una copia autentica del testamento (o del codicillo), e tale copia dovrà conservarsi dall'ufficio del registro in conformità del disposto dall'art. 34.

« La denuncia irregolare si considererà come non eseguita.

« Si considera tale quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione della tassa.

« Se non è corredata dai documenti di cui all'articolo 18 num. 10 non si farà luogo alla deduzione in esso indicata.

« Venendo presentata una denuncia irregolare o non corredata dai prescritti documenti il ricevitore ne indicherà le irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denuncia.

« Qualora chi presenta la consegna, o la successiva rettifica non ne riconosca l'irregolarità e faccia istanza perchè sia ritirata, il ricevitore ne spedisce ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per irregolare denuncia ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Vorrei unicamente pregare l'onorevolissimo signor Presidente di sostituire nell'ultimo alinea, alla parola *ritirata*, la parola *accettata*; sostituzione che fu concertata coll'onorevole signor Commissario Regio riconoscendola più propria ad esprimere il concetto dell'articolo.

Presidente. Metto ai voti con questa modificazione l'art. 39.

Chi l'approva sorge.

(Approvato).

CAPO III. — *Presso quali uffici debbasi fare la denuncia.*

« Art. 40. I notai debbono fare la denuncia degli atti da loro ricevuti all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

« I segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati, che devono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denuncia agli uffici del registro del distretto in cui esercitano le loro funzioni.

« Le scritture private, la cui denuncia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque ufficio del registro indistintamente.

« Gli atti fatti in paese estero non soggetti alla denuncia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'ufficio del registro del capoluogo di qualunque circondario.

« Quelli poi di tali atti la cui denuncia è obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto, e che sono indicati nel precedente articolo 29, saranno denunziati all'ufficio del registro del capoluogo del circondario ove sono situati gli immobili a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all'estero, se sono fatti nello Stato, ma con scritture private o verbalmente, saranno registrati all'ufficio del registro nel distretto dove sono situati gli immobili.

« Se gli immobili sono situati nel territorio di più circondari o di più distretti, la denuncia si farà presso l'ufficio nel cui circondario o distretto giace la maggior parte di essi immobili.

« La verificazione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione si sia verificata, sarà denunziata all'ufficio del registro presso il quale fu registrato il contratto stesso. »

(Approvato).

« Art. 41. Le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto è compreso il luogo nel quale si è aperta la successione. Se il defunto non avea domicilio fisso nello Stato, la denuncia si produrrà all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità. »

(Approvato).

TITOLO IV,

Del pagamento delle spese e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

« Art. 42. Per tutti gli atti tra vivi che non contengono trasmissioni a causa di morte, il pagamento della tassa corrispondente alla denuncia ed il rilascio della

relativa quietanza, si devono eseguire contemporaneamente alla denuncia fatta al competente ufficio del registro.

« La mancanza del pagamento porta l'effetto che la denuncia benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta, ed hanno perciò luogo le conseguenze legali della denuncia mancante.

« Per i trasferimenti per causa di morte, il pagamento della tassa ed il contemporaneo rilascio della quietanza, dovranno eseguirsi entro i due mesi successivi alla cadenza del termine fissato coll'articolo 32, per la denuncia dell'eredità.

« Per i supplementi di tassa che l'amministrazione ritenesse dovuti, si procederà giusta il titolo VIII.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È corso un errore di stampa in questo titolo IV. Invece di *spese* devesi dire *tasse*.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Si è per pregare l'onorevole signor Presidente di voler pure sostituire nell'articolo 42 questa locuzione. Invece che dire *per tutti gli atti fra vivi*, dire *per tutti i contratti ed atti fra vivi*; questo emendamento è pure concertato coll'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 42 colle modificazioni proposte.

Chi l'approva sorge.

(Approvato).

« Art. 43. L'obbligazione personale di pagare le tasse del registro si determina come segue:

« 1. Per le tasse degli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che importano obbligazione, liberazione, trasmissione di proprietà o di usufrutto di beni mobili ed immobili, sono obbligate solidalmente verso l'amministrazione dello Stato tutte le parti contraenti;

« 2. Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti sottoposti a condizione sospensiva, sono solidalmente obbligate le parti contraenti, non che tutti gli interessati a cui profitta la verificazione della condizione e la esecuzione del contratto;

« 3. La tassa per le sentenze è dovuta dalle parti in causa, in proporzione della loro condanna nelle spese della lite. Ciascuno dei consorti di lite è solidalmente obbligato pel pagamento della intera tassa o della intera quota di tassa dovuta dalla parte che essi rappresentano nel giudizio. Però la parte che domanda la spedizione di copia della sentenza deve anticipare la tassa o quota di tassa che per la sentenza medesima fosse dovuta dall'altra parte, salvo il regresso,

« 4. Le tasse di trasferimento di beni per causa di morte sono dovute dagli eredi, donatari o legatari in proporzione dei beni loro trasferiti. I coeredi però saranno obbligati solidalmente per tutte le tasse liquidate sull'eredità, salvo il regresso. »

(Approvato).

« Art. 44. Salva l'azione spettante all'Amministrazione verso le persone indicate nel precedente articolo 43, il pagamento delle tasse deve essere fatto agli uffici del registro:

« 1. Dai notai per gli atti da essi ricevuti;

« 2. Dai segretari, cancellieri, funzionari ed altri ufficiali dell'ordine giudiziario, per le sentenze e generalmente per gli atti del loro ministero soggetti alla registrazione, salvo il disposto del successivo art. 57;

« 3. Dai segretari e delegati delle Amministrazioni pubbliche e degli altri corpi amministrati, per gli atti tutti del loro ministero similmente soggetti alla registrazione:

« 4. Dalle parti, per le convenzioni giudiziali divenute irrevocabili, importanti trasferimenti di cose o di diritti o riconoscizioni di diritti valutabili per le scritture private e per le convenzioni verbali, per gli atti stipulati all'estero che le parti stesse dovessero far registrare, e per le sentenze dei regi consoli e dei Tribunali esteri indicati negli art. 29 e 30;

« 5. Dagli eredi, legatari, donatari, loro tutori o curatori, amministratori ed esecutori testamentari, per i testamenti non completati dal precedente articolo 35, e per gli altri atti di liberalità per causa di morte.

« Però l'azione per conseguire i supplementi di tasse dopo seguita la registrazione, non si può sperimentare contro i pubblici funzionari indicati ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo. »

(Approvato).

« Art. 45. La quietanza delle tasse pagate per la registrazione deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto, e per esteso la data della registrazione, il foglio ed il numero del registro, e l'importo delle tasse riscosse.

« Allorchè l'atto conterrà più disposizioni soggette ognuna ad una tassa particolare, il ricevitore le indicherà sommariamente nella quietanza e vi esprimerà distintamente la quota di ciascuna tassa riscossa, sotto pena del pagamento di lire 5 per ciascuna omissione. »

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola per proporre di concerto coll'onorevole Commissario Regio un'aggiunta a questo medesimo articolo la quale sarebbe concepita in questi termini:

« Se la registrazione è seguita sull'originale dell'atto, e questo viene restituito all'esibitore, la quietanza sarà dal ricevitore scritta sull'originale medesimo.

« In ogni altro caso la quietanza sarà distesa sopra foglio separato, e trattandosi di atti contemplati nell'articolo 28, il funzionario che li avrà sottoposti alla registrazione dovrà riportare in margine od a piedi dell'originale dell'atto, il tenore della quietanza rilasciata dal ricevitore sotto pena di lire 5. »

Quest'aggiunta ha per scopo di fare che tutti gli originali che ritengono i funzionari pubblici abbiano l'annotazione della registrazione.

Presidente. Comincerò per mettere ai voti le parti dell'articolo che sono state lette (V. sopra).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale d'accordo col signor Commissario Regio. La rileggo (V. sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 45.

(Approvato).

« Art. 46. Gli ufficiali pubblici i quali, a termini di questa legge, avranno fatto lo sborso della tassa di registro per conto delle parti, s'intenderanno subentrati in tutte le ragioni del creditore, e potranno ottenere un mandato, un'ingiunzione od altro ordine di pagamento, esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione, dal giudice di mandamento o pretore del luogo in cui essi hanno residenza per conseguirne il rimborso, a qualunque somma rilevi.

« Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, oppure dovute in somma minore.

« Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro facendo constare del seguito rimborso. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola sull'articolo 46; pregherei il Presidente di sostituire alla parola *creditore* nella quarta linea, la parola *amministrazione*, come considerata più propria per indicare qual è il concetto dell'articolo.

Presidente. Il signor Commissario Regio consente?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È d'accordo.

Commissario Regio. Sì.

Presidente. Se non v'ha osservazione metto ai voti l'articolo 46 colla mutazione della parola del *creditore* in quella dell'*amministrazione*.

Chi approva l'articolo 46 con tale mutazione voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 47. Lo Stato avrà privilegio, non soggetto ad iscrizione, per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo, con preferenza ad ogni altro creditore.

« L'azione si estingue nel termine di cinque anni od in quel termine più breve concesso dalla presente legge dell'Amministrazione per demandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

« L'azione non può pregiudicare ai diritti reali acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa coi supplementi di tassa. »

Senatore **Chiesi.** Non potrei aderire alla eccezione che fa l'ufficio centrale in favore dello Stato, colla dispensa che gli accorda dall'obbligo dell'iscrizione, imperocchè una tale dispensa a parer mio offende il sistema della pubblicità delle ipoteche che tutti gli eco-

nomisti e giureconsulti moderni desiderano di veder portata all'ultima sua perfezione.

Non bisogna a mio avviso esagerare i diritti e le garanzie che può avere lo Stato.

Il Diritto Romano non conosceva certamente il sistema della pubblicità delle ipoteche: eppure quali diritti accordava esso al tesoro? Accordava un semplice privilegio personale, il quale non dava altro diritto che di essere preferito ai creditori chirografari. Quanto agli immobili, dava semplicemente un diritto di ipoteca legale, la quale non era punto un'ipoteca privilegiata, ma un'ipoteca semplice, la quale si misurava dalla sua data. La legislazione francese, ha adottato un sistema di mezza pubblicità, ed è stata giustamente in ciò criticata; eppure la legge del 5 settembre 1807, che regola i privilegi del tesoro sui beni dei contabili, accorda al tesoro sui beni dei contabili un privilegio sui beni mobili, ma quanto agli immobili distingue gli immobili che sono stati acquistati dal contabile dopo la sua nomina, da quelli che il contabile possedeva prima.

Gli immobili che il contabile possedeva prima della sua nomina non sono nient' affatto assoggettati a privilegio, ma ad una semplice ipoteca legale soggetta all'obbligo della iscrizione.

Il privilegio è dalla citata legge accordato al tesoro soltanto sui beni immobili dal contabile acquistati dopo la nomina, ed è accordato su quelli unicamente che furono acquistati a titolo oneroso. Se i beni immobili furono dal contabile acquistati dopo la nomina a titolo non oneroso, in questo caso neppure questi sono soggetti a privilegio. E d'altra parte sebbene i beni immobili acquistati dal contabile, dopo la nomina, a titolo oneroso fossero assoggettati a privilegio, è però certo che un tale privilegio era sottoposto all'iscrizione entro un termine determinato.

Io pertanto non credo che in questi tempi, quando si desidera che la pubblicità delle ipoteche sia portata all'ultimo grado di perfezione, si possa e si debba sanzionare dal Senato la dispensa dall'iscrizione che l'ufficio centrale vorrebbe accordata al privilegio attribuito allo Stato.

Perciò mi permetterò di proporre il seguente emendamento:

« Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore, e sugli immobili avrà ipoteca legale dalla data dell'iscrizione. »

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Sarà bene che prima interroghi il Senato se appoggia questo emendamento, perchè in tal modo la discussione sarà più spedita.

Chi lo appoggia si alzi.

(Appoggiato).

Con questo emendamento è modificato tutto l'art. 47.

Senatore **Chiesi.** Meno l'alinea.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'onorevole Senatore,

egregio scrittore sulla materia ipotecaria, vorrebbe che un privilegio si accordasse al fisco per i diritti di registro, ma una semplice ipoteca da aver effetto soltanto dalla data dell'iscrizione. Dirò anzitutto che l'ufficio centrale nel proporre un privilegio esente da iscrizione seguì le tracce di buona parte dei codici ora vigenti nelle diverse parti dello Stato; non ha creduto di doversi dalle medesime scostare, salvo a vedere se in una codificazione generale si adotterà un sistema diverso. All'epoca in cui si esaminerà il codice civile già presentato, sarà opportuna la discussione scientifica che l'onorevole Senatore accennò nel proporre il suo emendamento.

Io non ignoro che vi sono contrarie opinioni relativamente all'iscrizione, o no, di tutti indistintamente i privilegi, ma questo sistema vuol essere coordinato colle trasmissioni ed altre disposizioni relative, il che non può aver luogo che in occasione della compilazione del Codice civile.

Per conseguenza l'ufficio centrale mantiene l'articolo quale fu proposto; non solo per le ragioni addotte, ma anche perchè, ammettendo il sistema del preopinante, sarebbe assicurata la frode per chiunque la volesse fare. Mi spiego: pongasi un'eredità deferta; l'obbligo di denunziarla è di quattro mesi successivi all'apertura di essa; l'amministrazione lo saprà o non lo saprà che vi è quest'eredità, ma, generalmente, nei più dei casi, si può dire, l'ignora, od almeno non lo sa subito; nei quattro mesi l'erede può fare ogni contratto che più gli accomoda, spogliarsi degli immobili, costituire delle ipoteche, senza timore che l'ipoteca speciale venga a colpirla in quanto che quest'ipoteca non nasce, nell'opinione dell'onorevole proponente, dalla deferta eredità, ma nascerebbe soltanto dall'epoca dell'iscrizione.

Io non dirò di più, perchè, ripeto, non credo che sia questa la sede opportuna per trattare la grave controversia legale che divide molti autorevoli scrittori relativamente al sistema della maggiore pubblicità dei privilegi mercè l'iscrizione; ma allo stato della legislazione vigente che ci regge, io credo che non possa farsi a meno....

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*.... di accordare allo Stato un privilegio esente da iscrizione.

Quando poi col codice civile si adotti un altro sistema, rimarrà derogato a questo articolo, o vi si derogherà in modo speciale occorrendo; ma intanto uopo è dare cautele alle finanze.

Io quindi in nome dell'ufficio centrale mantengo l'emendamento proposto, e non posso accettare quello dell'onorevole Senatore Chiesi.

Presidente. La parola è al Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Nello emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi io crederei di dover distinguere due parti; la prima è diretta a

sostituire una ipoteca al privilegio sugli immobili che apparisce sancito dall'articolo 47, e questa ipoteca dovrebbe essere a senso dell'onorevole Senatore Chiesi soggetta ad iscrizione. In questa parte io mi accosterei più volentieri al parere dell'ufficio centrale, poichè credo che l'obbligo dell'iscrizione potrebbe assoggettare lo Stato a difficoltà e ad imbarazzi.

Ma la seconda parte dell'emendamento conteneva necessariamente l'abolizione dell'ultimo membro di questo primo paragrafo dell'articolo, e su ciò avrei qualche dubbio da affacciare all'ufficio centrale.

Quando si è stabilito che compete allo Stato il privilegio sulle tasse tanto sui mobili che sugli immobili, secondo non dirò tutte le legislazioni, ma molte in specie dei paesi che sono al di là delle Alpi, il privilegio attribuisce il diritto allo Stato di far valere il suo credito in preferenza di qualunque creditore ipotecario comunque anteriore di data, ed anche in preferenza di altri crediti privilegiati; imperocchè il privilegio per natura sua, e per le disposizioni in particolare sancite in molte leggi, dà una preferenza maggiore di quella che deriva dall'ipoteca.

Per l'ipoteca procede la regola che *prior in tempore potior in jure*, mentre del privilegio la causa è sempre più favorita, e d'ordinario vince sempre all'ipoteca comunque di più antica data.

Ora io vedo che questo privilegio viene circoscritto dall'ufficio centrale, ma circoscritto con parole così generiche che non lasciano ben comprendere quali siano i limiti della restrizione; perchè si dice che non si potrà sperimentare in pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati da terzi, nè farlo valere contro i terzi possessori. Così si è inteso di dire?

Si è voluto che questo privilegio non vinca le ipoteche anteriori, oppure si è voluto che esso non vinca i diritti di proprietà acquistati da terzi?

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Se si tratta di diritti di privilegio o d'ipoteca anteriore, parlerebbe a me che la restrizione potesse ammettersi; se poi si tratta di non volere offendere i diritti di proprietà, di servitù, di dominio acquistati nell'intervallo dai terzi, allora io crederei necessario di specificare un po' meglio, ed aggiungerei, per esempio, *dei diritti di proprietà e di servitù* o d'altro genere acquistati da terzi.

In ciò converrebbe restituire al privilegio la sua vera indole di primeggiare anche i creditori ipotecari, oppure specificare che il privilegio non vince i diritti di proprietà e di servitù d'ipoteca acquistati anteriormente dai terzi.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha adottato l'ultimo alinea dell'articolo 47 proposto dal Ministero; in quanto che lo credette utile, dirò meglio necessario a due oggetti: uno di togliere la questione che è insorta e che formò oggetto di grave controversia, risolta poi dalla Corte di Cassazione delle antiche province, sul punto se il privilegio fiscale per le tasse di

successione fosse veramente quale accennava l'onorevole signor Ministro e pregiudicasse i creditori anteriori.

Mercoledì le disposizioni di cui in questo articolo crediamo sia tolta ogni dubbietà, sia ampliata ed estesa la giurisprudenza adottata dalla Corte, che cioè questo privilegio non pregiudica i diritti precedentemente acquistati.

Inoltre ha per scopo questo articolo di garantire altri diritti reali che sianzi acquistati da altri, dopo che è nato il privilegio.

L'articolo dice:

« L'azione non può pregiudicare i diritti reali acquistati ecc. »

Quando si dice *diritti reali* sono compresi gli ipotecari.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Non c'è la parola *reali*.

Senatore **Arnulfo**. *Diritti reali acquistati* c'è nell'ultimo alinea.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Poggi.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Solamente per chiarire l'idea in cui è andato l'ufficio centrale; perchè qui la giurisprudenza era fluttuante, ed è stato, per quanto sento deciso dalla Corte di Cassazione che i privilegi del fisco non pregiudicano ai privilegi, o alle ipoteche anteriori.

Presso di noi è tutto all'opposto.

A me non dispiacerebbe, per evitare il dubbio che potrebbe insorgere rispetto ad alcune delle nuove province che si dicesse *diritti reali d'ogni genere*, perchè in Toscana per esempio, secondo la legislazione vigente, il privilegio del fisco va innanzi a tutti i creditori ipotecari.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale accoglie ben volentieri quest'aggiunta, che meglio corrisponde allo scopo dall'ufficio centrale propostosi.

Presidente. Sarebbe dunque da aggiungere dopo le parole *reali* queste altre, *d'ogni genere* nell'ultimo alinea del progetto ministeriale, e quest'aggiunta è anche ammessa dall'ufficio centrale.

La parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Non intendo di sollevare una discussione sulla mia proposta, ma di fare una semplice osservazione a quanto ha detto il dottissimo signor Relatore.

Egli ha detto che la dispensa accordata allo Stato, di cui fa parola l'art. 47, è in armonia colle legislazioni vigenti, e che il sistema da me proposto potrebbe attuarsi quando sia appunto variato il sistema della pubblicità e portato a quell'ultima perfezione cui accennava.

Mi permetta l'onorevole Relatore che gli osservi che questa esenzione dall'iscrizione non è niente affatto in armonia con la legislazione vigente, imperocchè, sebbene i codici inoderni accordino dei privilegi immobiliari, tutti però obbligano il creditore privilegiato ad inscrivere il suo privilegio entro un determinato ter-

mine, mentre nell'art. 47, di cui ora si tratta, la dispensa dell'iscrizione è assoluta.

Ho voluto fare questa semplice osservazione appunto perchè mi pare non essere esatto ciò che disse l'onorevole Relatore intorno alla armonia della disposizione dell'art. 47 colle vigenti legislazioni ipotecarie.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola unicamente per dire che senza ricorrere ad altre legislazioni, il Codice civile sardo contiene questa dispensa.

Presidente. Metterò ai voti dunque l'emendamento proposto dal signor Senatore Chiesi, il quale surrogerebbe tutta la prima parte dell'art. 47 dalla parola *lo stato fino a supplementi di tassa*....

Senatore **Lauzi**, (*interrampendolo*) Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi limito per ora di accennare che mi associo all'emendamento del Senatore Chiesi, ma mi riservo, quando non fosse adottato, di proporre un'altro, il quale consisterebbe solamente nella soppressione delle parole *non soggetto ad iscrizione*.

Presidente. Comincio a metterci ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi, il quale, lo ripeto, ha per oggetto di sostituirsi all'intera prima parte dell'articolo 47. Lo rileggo (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato).

Ora il signor Senatore Lauzi si è riservato di proporre altro emendamento.

Senatore **Lauzi**. La semplice soppressione delle parole: *non soggetto ad iscrizione*.

Presidente. Domanderò prima se questo emendamento che consiste nella soppressione delle parole: *non soggetto ad iscrizione*, è appoggiato.

(Appoggiato).

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Darò prima la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dirò pochissime parole perchè mi pare che la maggior parte delle ragioni che vi si riferiscono sono state dette nella precedente discussione.

Mi pare strano che mentre per stabilire la fede dei contratti, per assicurare i cittadini nei loro contratti tutte le legislazioni, e anche la legislazione vigente in queste antiche province, sanzionano il principio della iscrizione non solo delle ipoteche, ma anche dei privilegi, debba esservi in questo caso un privilegio che sussiste senza iscrizione.

Io non temo tutti quei casi di frode, che teme l'ufficio centrale; ma se qualche rarissimo caso, che non ammetto, perchè ho migliore opinione della generazione ora meco vivente, potesse verificarsi a danno dell'erario, più numerosi casi potranno avvenire a danno dei privati cittadini; perchè sarà difficilissimo immaginare se uno possa o non possa avere qualche privilegio non iscritto dipendentemente da tasse non pagate.

Questo pensiero mi preoccupa tanto più se guardo alla moltitudine delle persone che dalla legge hanno obbligo al pagamento di queste tasse; abbiamo non solamente tutte le parti contraenti, ma abbiamo i notai, gli ufficiali pubblici, i segretari dei tribunali, e non saprei quali altri. È un esercito di persone.

Ora se si ammette l'obbligo dell'iscrizione, in conformità della legislazione generale, l'amministrazione quando ne avesse il bisogno potrebbe scegliere quella tra queste persone che presenti maggiore solvibilità e quindi fare l'iscrizione soltanto a carico di questa; ma quando ciò non fosse, tutte queste persone diverrebbero cariche probabilmente di privilegi sui loro beni, senza che si possa conoscere l'origine dei medesimi.

Domando, per esempio, una cosa sola. Chi andrà a fare un contratto con un notaio, chi comprerà una casa, un fondo di un notaio, quando ci può essere pericolo che per ogni atto che è rogato da quel notaio e per il quale non fosse pagata la tassa, ci possano essere su questo immobile cento privilegi?

Non credo di più oltre sviluppare a questo proposito il mio emendamento, mi limito solo a persistere nel medesimo.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Credo che l'onorevole proponente dell'emendamento forse vorrà ritirarlo, previa una semplice osservazione di fatto.

Egli teme sostanzialmente, che i beni di coloro i quali sono colte parti obbligati al pagamento dei diritti all'erario possano essere per molto tempo vincolati da privilegi; ma prego l'onorevole Senatore Lauzi di leggere l'articolo, ove è detto:

« Lo Stato avrà privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo ecc. »

Dunque né il notaio né altri obbligati oltre le parti hanno qualsiasi privilegio sui proprii beni, non c'è che il privilegio sulle cose che producono il diritto di registro; l'obbligazione dei notai o di altri funzionari, non è che personale.

Dunque cessa il timore che aveva mosso l'onorevole Senatore a proporre l'emendamento.

Dirò ancora due parole per osservare, sebbene il Senato a quanto pare colla reiezione dell'emendamento messo ai voti, abbia già implicitamente reietta la proposta della non iscrizione del privilegio, per osservare dico che la facilità di fare le frodi è grandissima e che facendo una legge fiscale deve evitarsi, per quanto è possibile che abbia luogo. Senza del che non è guarentito l'interesse fiscale; se si avesse quella fede che ha l'onorevole Senatore nella rettitudine ed onestà dei cittadini sarebbe inutile la maggior parte delle disposizioni contenute in questa legge ed in molte altre che facciamo. Concludo; non essendovi il timore che determinò l'onorevole Senatore a proporre il suo emendamento, ed

essendovi il pericolo che frode si possa fare, spero che il Senato vorrà rigettare l'emendamento proposto.

Presidente. Il Senatore Lauzi persiste nel suo emendamento?

Senatore Lauzi. Mi spiace di non poter secondare il desiderio dell'onorevole Relatore; le osservazioni fatte si riferiscono unicamente non alla cosa in se stessa, ma ad uno degli argomenti che io ho adottati per sostenere il mio emendamento; ma non tolgono l'inconveniente di questo privilegio che a diversità di tutti gli altri e con grave pericolo della fede pubblica sarebbe sussistente senza bisogno d'iscrizione. Io non credo che nella reiezione dell'emendamento Chiesi siavi una questione pregiudiziale circa all'emendamento che presento attualmente, giacché là si trattava di statuire la distinzione fra gli immobili ed i beni mobili, si sostituisce al privilegio la sola ipoteca legale, la quale avrebbe data dalla sola iscrizione mentre il privilegio a tenore della legge generale quantunque iscritto nel termine voluto è però efficace dal giorno della sua origine e non da quello dell'iscrizione.

Io credo pertanto che ci sono ancora motivi per lasciare sussistere l'emendamento mio, che d'altronde io abbandono alla sorte che gli è riservata.

(I Senatori Mameli e Farina domandano la parola).

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. L'articolo, che ha sollevato tante questioni e gravissime, non è in tutto conforme neppure alle prescrizioni del Codice civile in vigore per gli antichi Stati Sardi; contiene anzi una molto importante modificazione del privilegio, che certamente compete al fisco per le tasse indirette delle quali si tratta, in quanto si vuole renderlo subordinato ai diritti di privilegio e d'ipoteca anteriormente acquistati.

Infatti fra le disposizioni comprese in detto Codice sotto il titolo di alcuni privilegi ed ipoteche competenti al fisco per alcune cause particolari, avviene una, che pareggiando al tributo fondiario i diritti di gabella, d'insinuazione, di emolumento ed ogni altro indiretto, espressamente sancisce che il privilegio per tali cause competente prevalga ad ogni altro, senza distinguere fra ragioni anteriori e posteriori di altri creditori: e la ragione sta in ciò, che dovendosi nella materia di cui si tratta avere riguardo alla causa del privilegio, non alla data, era ben ovvio che i tributi i quali si pagano principalmente in contemplazione della protezione che lo Stato per mezzo delle sue leggi e delle autorità costituite accorda ai possessori, dovessero preferibilmente ad ogni altro debito corrispondersi. Il signor Ministro Poggi ci ha testè fatto conoscere che uguale disposizione è in vigore nella Toscana.

Tuttavia non stimo inutile, a fine di farvi meglio conoscere la vera mente del legislatore nel detto titolo del codice albertino, il porvi sott'occhio un'altra disposizione ivi pure consegnata, e relativa ai tesorieri, percettori, esattori ed altri contabili del denaro pubblico, colla quale mentre si attribuisce al fisco secondo la va-

rietà dei casi, ora privilegio, ora ipoteca sugli immobili dei medesimi, si dispone che siano nondimeno subordinati ai diritti acquistati sugli stessi beni anteriormente da altri creditori, deducendosi da ciò, che ove il legislatore ha voluto fare questa eccezione, l'ha espressa.

Egli è pure certo, che giusta il sistema ipotecario vigente negli antichi Stati, i privilegi competenti al fisco per i tributi, sono esenti da iscrizione.

Queste considerazioni non basterebbero per giustificare l'articolo proposto dall'ufficio centrale, e cadente ora in esame; poichè trattasi di una legge riguardante il nuovo regno italiano, le cui province sono tuttavia rette da sistemi diversi, ma appunto per queste eccezionali condizioni del nuovo regno è indeclinabile necessità, che fino ad emanare un nuovo codice che stabilisca la tanto desiderata uniformità di legislazione così in questa, come in tutte le altre materie, si stabilisca intanto nella legge che discutiamo una norma e cautela che valga a garantire possibilmente i diritti del fisco.

Ed in ciò mi piace di rendere lode all'ufficio centrale il quale, colla modificazione introdotta nel privilegio sancito dal Codice Albertino e da quello della Toscana, ha trovato un equo temperamento, che in via almeno transitoria può soddisfare le esigenze delle diverse province.

Del resto parmi, che lo spingere in questo momento più oltre le cose, come si vorrebbe coi diversi emendamenti sino al punto di togliere ai privilegi ed alle ipoteche legali non esenti da iscrizione l'effetto retroattivo per cui risalgono alla loro origine quando siano debitamente iscritti, sarebbe improvvido consiglio avvegnachè si disorganizzerebbe, senza sufficiente e maturo studio, uno dei rami più importanti e vitali di legislazione con grave danno della fortuna pubblica e privata.

Presidente. Persistendo il Senatore Lauzi nella proposta del suo emendamento, io lo metterò ai voti. Prima di tutto siccome è emendamento soppressivo io leggerò le parole che si intende sopprimere. E queste sono: « non soggetto alla iscrizione. »

Quelli che intendono mantenere queste parole sono pregati di alzarsi.

(Sono mantenute).

Leggerò l'intero articolo per metterlo ai voti.

« Art. 47. Lo Stato avrà privilegio, non soggetto ad iscrizione, per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo, con preferenza ad ogni altro creditore.

« L'azione si estingue nel termine di cinque anni od in quel termine più breve concesso dalla presente legge all'amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

« L'azione non può pregiudicare ai diritti reali di

ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.

(Approvato).

CAPO II. — *Disposizioni speciali.*

« Art. 48. L'erede beneficiario pagherà la tassa coi fondi ereditari. »

(Approvato).

Qui verrebbe l'articolo 49 che fu dall'ufficio centrale soppresso. Intende il Regio Commissario che sia soppresso?

Commissario Regio. Acconsento.

Presidente. L'articolo 49 è soppresso. Leggo ora l'articolo 50.

« Art. 50. I corpi amministrati, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona, soggetti all'obbligo di fare la denuncia secondo il disposto dell'articolo 32, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione. Frattanto l'amministrazione potrà conseguire dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscono al corpo amministrato.

« Trascorsi due anni dalla data dell'apertura della successione, senza che l'autorizzazione sia accordata, la tassa dovuta dal corpo morale diventerà esigibile, salva ragione a rimborso nel caso che l'autorizzazione sia rifiutata, e che il rimborso sia dimandato entro due anni dalla data del rifiuto.

« In questo caso però l'amministrazione avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia dimanda entro due anni dalla data dell'effettuato rimborso. »

(Approvato)

« Art. 51. Salve le disposizioni contenute nell'ultimo alinea del numero 7 dell'articolo 19, il valore del legato si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sul legato vien sempre liquidata a debito del legatario, senza pregiudicare la solidarietà dell'erede di rispetto all'amministrazione. »

(Approvato)

Il Senato non trovandosi più in numero, rimando perciò la seduta a domani al tocco.

Rammento al Senato che nella seduta di domani in prima avranno luogo le interpellanze del Senatore Di Pollone al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio riguardo alla esposizione di Londra, quindi il seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (alle ore 5).